

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

Comune di Massa

Regolamento dei servizi cimiteriali

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 15/01/2010.

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 - Oggetto	1
TITOLO II CIMITERI	1
Capo I Trasporti Funebri	1
Art. 2 Orario dei trasporti funebri	1
Capo II Cimiteri	1
Art. 3 - Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri	1
Art. 4 - Ammissione nel cimitero	2
Art. 5 - Reparti speciali nei Cimiteri	2
Art. 6 - Ammissione nei cimiteri suburbani e di frazione	3
Art. 7 - Disponibilità dei materiali	3
Art. 8 - Oggetti da recuperare	3
Art. 9 - Dimensioni massime dei monumenti da erigersi sulle tombe individuali a cielo scoperto	4
Art. 10 - Decoro e ornamentazione dei sepolcreti, edicole e cappelle	4
Art. 11 - Ornamentazione dei loculi e degli ossari	4
Art. 12 - Illuminazione votiva	5
Capo III Inumazione e Tumulazione	5
Art. 13 - Inumazione	5
Art. 14 - Tumulazione	5
Art. 15 - Ossari	6
Capo IV Cremazione	6
Art. 16 - Servizio di cremazione	6
Art. 17 - Autorizzazione alla cremazione	6
Art. 18 - Modalità operative del servizio di cremazione	7
Art. 19 - Conservazione delle ceneri	7
Art. 20 - Affidamento e dispersione delle ceneri	8
Art. 21 - Senso comunitario della morte	9
Capo V Esumazione ed estumulazione	9
Art. 22 - Esumazioni	9
Art. 23 - Estumulazioni	10
Capo VI Polizia dei cimiteri	10
Art. 24 - Orario	10
Art. 25 - Disciplina dell'ingresso	11
Art. 26 - Divieti speciali	11
Art. 27 - Riti funebri	13
Art. 28 - Epigrafi e ornamenti	13
Art. 29 - Fiori e piante ornamentali	13
Art. 30 - Materiali ornamentali	13

TITOLO III CONCESSIONI	14
Capo I Tipologia e manutenzione delle sepolture	14
Art. 31 - Sepolture private	14
Art. 32 - Durata delle concessioni.....	14
Art. 33 - Versamento del canone di concessione.....	15
Art. 34 - Sanzioni per ritardato o omesso versamento	15
Art. 35 - Sepolture private a tumulazioni pregresse	15
Art. 36 - Modalità di concessione	16
Art. 37 - Uso delle sepolture private per famiglie e collettività	17
Art. 38 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione.....	17
Art. 39 - Costruzione dell'opera - Termini	18
Capo II Divisioni - Subentri - Rinunce.....	18
Art. 40 - Divisione, Subentri.....	18
Art. 41 - Rinuncia a concessione di aree libere	19
Art. 42 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione.....	19
Art. 43 - Rinuncia a concessione di manufatti costruiti dal Comune	20
Capo III Revoca - Decadenza - Estinzione	20
Art. 44 - Revoca	20
Art. 45 - Decadenza	21
Art. 46 - Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	21
Art. 47 - Estinzione.....	21
TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	22
Art. 48 - Accesso al cimitero.....	22
Art. 49 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	22
Art. 50 - Recinzione aree - Materiali di scavo	23
Art. 51 - Responsabilità - Deposito cauzionale	23
Art. 52 - Introduzione e deposito di materiali	23
Art. 53 - Orario di lavoro	23
Art. 54 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	23
Art. 55 - Vigilanza sui lavori.....	24
TITOLO X DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	24
Art. 56 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	24
Art. 57 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.....	24
Art. 58 - Mappa	24
Art. 59 - Annotazioni in mappa	25
Art. 60 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	25
Art. 61 - Schedario dei defunti	25
Art. 62 - Scadenziario delle concessioni	25
Art. 63 - Efficacia ed entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento	26

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento detta norme dirette a disciplinare le visite e il decoro dei cimiteri, la concessione di aree e manufatti per le sepolture private, le modalità di costruzione dei sepolcri privati, la cremazione, l'illuminazione votiva e in genere tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia del cadavere.

TITOLO II CIMITERI

Capo I Trasporti Funebri

Art. 2 Orario dei trasporti funebri

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite dal Comune, secondo i percorsi consentiti.
2. Il Comune fissa di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso.
3. I carri per i trasporti funebri devono trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Capo II Cimiteri

Art. 3 - Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri

1. Il Comune provvede alla sepoltura con i seguenti cimiteri:
 - 1) Cimitero comunale di Mirteto;
 - 2) Cimitero suburbano di Turano ed i Cimiteri frazionali di Resceto, Canevara, Forno, Casania, Casette, Antona, Altagnana, Pariana.
- 2. Tutti i cimiteri devono assicurare un servizio di custodia, la custodia deve prevedere:**
 - a) per i cimiteri urbani l'apertura la chiusura e la presenza di personale addetto per tutta la durata delle attività cimiteriali ed extracimiteriali qualora richiesto dal competente Ufficio comunale, ivi compreso per il cimitero di Mirteto quella della cremazione.**
 - b) per i cimiteri frazionali apertura e chiusura .**
- 3. Il responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione per la sepoltura di cui all'articolo 6 del D.P.R. n.285/1990. Inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Dirigente Responsabile del competente ufficio in doppio esemplare:**
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui al sopracitato articolo 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della**

bolletta di seppellimento;

- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;***
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Dirigente;***
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.***
- 4. Ad ogni fine anno, un esemplare dei registri indicati nel precedente comma 3 deve essere consegnato all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.***
- 5. Per i Cimiteri frazionali di Resceto, Canevara, Forno, Casania, Casette, Antona, Altagnana, Pariana, gli adempimenti previsti ai precedenti commi sono assicurati dal servizio di custodia presso il Cimitero comunale di Mirteto.***
- 6. Il dirigente competente o suo delegato è tenuto a effettuare periodici e puntuali controlli sulla gestione relazionando in merito almeno una volta all'anno all'amministrazione comunale.***

Art. 4 - Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, quando non venga richiesta altra destinazione, sono ricevuti, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione:
- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui alle successive lettere;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del territorio comunale, ma aventi nel comune, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone morte fuori del territorio comunale, ma nati nel comune;
 - d) i cadaveri delle persone che abbiano sepolti nel cimitero o il coniuge, o gli ascendenti e discendenti o i collaterali entro il secondo grado;
 - e) i cadaveri delle persone morte fuori del territorio comunale, il cui coniuge, collaterali entro il secondo grado siano residenti nel comune;***
 - f) i cadaveri delle persone non ricomprese nei casi precedenti, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente individuale o di famiglia od ereditaria;
 - g) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del D.P.R. n.285/1990;
 - h) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
 - i) Per casi eventualmente non ricompresi nell'elenco suddetto , potrà decidere il dirigente del servizio dopo aver consultato l'amministrazione.***

Art. 5 - Reparti speciali nei Cimiteri

1. Nei cimiteri comunali, se previsti dal piano regolatore cimiteriale, sono istituiti reparti speciali e separati destinati a persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. La sepoltura, in tal caso, non è consentita senza il parere della comunità competente.
4. Nei reparti speciali è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in un lenzuolo di cotone

per i culti religiosi che lo prevedano espressamente.

5. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'uso della cassa in legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco.

Art. 6 - Ammissione nei cimiteri suburbani e di frazione

1. Nei cimiteri, siano essi suburbani o siti nelle frazioni, sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, i **cadaveri** delle persone che al momento della morte avevano la propria residenza nei rispettivi territori circoscrizionali ovvero vi erano nate.
2. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate, e inoltre tutte le casistiche di CUI all'articolo 4.

Art. 7 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle operazioni cimiteriali od alla scadenza delle concessioni se non reclamate dagli aventi titolo, nonostante l'esistenza in atti di prove certe di un tempestivo avviso, passano in proprietà del Comune, che può impiegarle in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarle con il metodo dell'asta pubblica. Le sepolture possono essere nuovamente concesse.
2. Il Comune elimina da detti materiali od opere ogni segno, indicazione o scritta da cui si possano individuare dati o riferimenti personali del defunto.
3. Il ricavato delle alienazioni è impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. I materiali e le opere installate sulle sepolture che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche familiare che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Le opere aventi valore artistico o storico che rimangono a disposizione del Comune sono conservate dal Comune stesso all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo. In caso di traslazione di cadaveri o di nuova sepoltura di parenti od affini entro il sesto grado, su richiesta degli aventi diritto, il Comune autorizza il reimpiego di materiali e di opere di proprietà di questi ultimi, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende riutilizzarli.

Art. 8 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di operazioni cimiteriali si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Comune al momento della comunicazione dell'operazione o, in ogni caso, prima che la stessa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e/o rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti del Comune.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di operazioni cimiteriali sono consegnati al Comune che provvede ad informare i diretti interessati ed a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Gli oggetti in argomento, qualora decorso il termine non vengano reclamati, sono liberamente alienati dal Comune ed il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

4. Il Comune elimina da detti oggetti ogni segno, indicazione o scritta da cui si possano individuare dati o riferimenti personali del defunto.

Art. 9 - Dimensioni massime dei monumenti da erigersi sulle tombe individuali a cielo scoperto

1. Tanto per le sepolture in campi comuni che per quelle in concessioni a cielo scoperto le dimensioni massime dei monumenti sono le seguenti:

Per tombe di adulti	Per tombe di bambini
Dimensioni massime del monumento:	
m. 0,60 x 0,60	m. 0,40 x 0,40
Altezza massima dei monumenti e cippi:	
m. 1,50	m. 1,00
Dimensioni massime dei recinti:	
lunghezza	m. 1,80
m. 1,10	
Larghezza	m. 0,65 x 0,55
m. 0,45 x 0,35	

3. Nei campi degli inconsunti non può essere concessa nessuna opera di ornamentazione della tomba

Art. 10 - Decoro e ornamentazione dei sepolcreti, edicole e cappelle

1. I sepolcri ereditari e familiari sono costruzioni aventi un'adeguata mole ed un notevole valore artistico.

2. Deve essere indicato alla presentazione del progetto, il nominativo dell'artista che ne dirigerà l'esecuzione.

3. Le pareti esterne ed interne delle edicole o delle cappelle e tutta la parte ornamentale esterna, debbono essere preferibilmente in marmo, ed in specie di marmo apuano.

4. E' vietata l'applicazione di ornamenti di ghisa e gli ornamenti in ferro devono essere in ferro battuto.

5. E' assolutamente vietato all'esterno l'impiego del legno o di pietre artificiali e sono esclusi i plafoni di cannette e di volte continue.

6. Le costruzioni devono consentire l'immissione dei cadaveri senza recare danno ai viali del Cimitero ed alle tombe circostanti.

Art. 11 - Ornamentazione dei loculi e degli ossari

1. Le lapidi di chiusura dei loculi e degli ossari devono essere in marmo bianco locale.

2. Sulle lapidi di chiusura dei loculi e degli ossari in concessione, è ammessa l'infissione stabile di lampade e portafiori, in marmo, bronzo, rame, alluminio, escluso il ferro e la ghisa.
3. I predetti ornamenti non devono sporgere più di cm. 13 dal piano della lapide né possono essere infissi nelle fascette di rivestimento perimetrali o superare i limiti della lapide e devono essere collocati in modo da consentire la lettura del nome e cognome del defunto indicati sulla lapide.

Art. 12 - Illuminazione votiva

1. Sulle sepolture è consentito l'impianto di lampade votive elettriche tramite la ditta autorizzata dal Comune.
2. Oltre l'illuminazione votiva con lampade elettriche è consentita sulle tombe a cielo scoperto l'illuminazione a cera o ad olio.
3. Tanto le candele che i lumi ad olio debbono però essere convenientemente protetti onde evitare in modo assoluto gli incendi.
4. E' vietata l'illuminazione a petrolio, a gas di petrolio e a gas di benzina o con altri sistemi.
4. Sulle lapidi dei loculi e degli ossari è vietata l'illuminazione ad olio o a cera.

Capo III Inumazione e Tumulazione

Art. 13 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - b) Sono private le sepolture per inumazioni effettuate in aree in concessione.
2. Ogni sepoltura nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo **in marmo bianco locale, il tumulo può essere ricoperto solo da ghiaino bianco.**
3. Sul cippo è applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
5. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro dei cippi, delle lapidi e dei copritomba sono a carico interamente dei diretti interessati.
6. E consentita l'installazione di provvisori (rettangolo che individua l'esatto punto dove realizzare il piano d'appoggio al monumento funebre) realizzati esclusivamente in materiale **ligneo naturale**. Detti manufatti potranno essere installati trascorsi almeno trenta giorni dalla data d'inumazione, dovranno avere dimensioni massime di cm.180x60 ed essere perfettamente allineati come i definitivi, con distanza di cm.50 l'uno dall'altro.
7. L'ornamentazione definitiva della tomba potrà essere eseguita soltanto dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data d'inumazione.

Art.14 - Tumulazione

- 1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree.**

Art. 15 - Ossari

1. Nei Cimiteri, oltre l'ossario comune, sono costruiti degli ossari per resti individuali, distinti per adulti e per bambini, da assegnarsi a tempo su richiesta di privati, per immissione di resti provenienti, in seguito alle operazioni cimiteriali, tanto **da campi** comuni, alla scadenza del decennio di sepoltura, quanto dalle sepolture in concessione alla scadenza del termine di concessione.
2. I resti stessi sono contenuti in solida cassetta di zinco.
3. Le concessioni sono subordinate al pagamento del canone stabilito dal tariffario.

Capo IV Cremazione

Art. 16 - Servizio di cremazione

1. **Il Comune procede alla cremazione dei cadaveri, resti mortali e ossa avvalendosi dell'impianto realizzato nel cimitero di Mirteto. All'interno del cimitero stesso il comune assicura una adeguata sala del commiato.**
2. **Le tariffe della cremazione sono determinate dalla Giunta Comunale nei limiti di quelli massimi stabiliti annualmente con decreto del Ministero dell'Interno per il territorio nazionale. Possono essere previste tariffe differenziate, ovvero meno onerose, per la cremazione dei cadaveri delle persone residenti, al momento del decesso, nel comune di Massa.**
3. **Analoga modalità per incentivare le cremazioni è prevista per i resti mortali e ossa derivanti da estumulazioni e esumazioni**
4. **Nell'impianto del cimitero di Mirteto possono essere cremati anche cadaveri, resti mortali e ossa provenienti da altri comuni sprovvisti di impianto di cremazione nei limiti della capacità dell'impianto. La Giunta Comunale ne disciplina i requisiti e le modalità di accesso e tariffe. Nella programmazione delle cremazioni si dovrà dare, comunque in caso di contemporaneità, la priorità alla cremazione dei cadaveri delle persone residenti, in vita, nel comune di Massa.**
5. **Gli orari di esercizio del forno crematorio saranno determinati dal dirigente del servizio.**

Art. 17 - Autorizzazione alla cremazione

1. **L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa in tal senso dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:**
 - a) **la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;**
 - b) **la volontà del defunto manifestata con atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n.15;**
 - c) **l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari;**
 - d) **la volontà del coniuge o convivente o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi;**
 - e) **la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone**

interdette.

2. *L'autorizzazione alla cremazione non può essere concessa, ove non siano stati preventivamente acquisiti:*
 - a) *un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;*
 - b) *una dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate ovvero che le stesse sono state rimosse.*

Art. 18 - Modalità operative del servizio di cremazione

1. All'arrivo al cimitero di Mirteto dei cadaveri, resti mortali e ossa, l'addetto al Servizio di Custodia del cimitero provvede alla verifica della documentazione, alla registrazione dell'ingresso ed alla consegna al responsabile del Servizio di Cremazione, compilando apposito verbale di avvio alla cremazione e registrando l'operazione in apposito registro. Il servizio di cremazione è tenuto a dare comunicazione scritta ai famigliari del giorno e ora della cremazione al fine di permettere la loro presenza.

2. Al termine della cremazione il responsabile del Servizio di Cremazione provvede a redigere e sottoscrivere il verbale di cremazione in triplice copia, delle quali una viene conservata presso l'impianto di cremazione dal responsabile del Servizio di Cremazione, una deve essere trasmessa e conservata dal competente ufficio del comune ove è avvenuto il decesso e l'altra è consegnata a chi prende in consegna l'urna.

3. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve possedere le caratteristiche richieste dalle vigenti disposizioni di legge in materia secondo la destinazione finale delle ceneri.

4. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

Art. 19 - Conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

- a) tumulata;
- b) inumata, esclusivamente in sepolture private, qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano;
- c) conservata all'interno del cimitero, secondo la vigente normativa.
- d) consegnata al soggetto affidatario di cui al **primo comma del successivo articolo 20.**

2. Le ceneri provenienti dalla cremazione dei **cadaveri, resti mortali e ossa** possono anche essere raccolte e conservate in perpetuo ed in forma collettiva nel cinerario comune secondo la vigente normativa, quando sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure quando i famigliari del defunto non abbiano provveduto per alcuna delle destinazioni di cui al comma 1.

3. Nel caso di tumulazione delle ceneri, gli interessati debbono provvedere ad acquistare l'apposito ossario/cinerario, ovvero a rilasciare autorizzazione per l'apertura del loculo od ossario/cinerario già nella loro disponibilità entro tre giorni dal rilascio del verbale di cremazione.

4. In ogni caso non possono essere accolte nei cimiteri urne cinerarie che non siano state precedute o accompagnate dal relativo ordine di servizio, emesso dalla competente Unità Operativa, che ne dispone la definitiva collocazione.

Art. 20 - Affidamento e dispersione delle ceneri

- 1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi del primo comma, lettere a) e b) e c), del precedente articolo 17 o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi del primo comma, lettere d) ed e), dello stesso articolo.**
- 2. Il Comune di Massa, se luogo di conservazione e dispersione delle ceneri, è competente al rilascio delle autorizzazioni.**
- 3. Nel caso in cui la conservazione o dispersione delle ceneri avviene fuori dal comune di Massa competente al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento è il comune dove viene conservata l'urna cineraria o effettuata la dispersione.**
- 4. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è rilasciata dal Dirigente responsabile o suo delegato del competente ufficio su richiesta dei soggetti di cui al precedente primo comma.**
- 5. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Dirigente responsabile o suo delegato del competente ufficio su richiesta dei soggetti di cui al successivo comma, in esecuzione della volontà del defunto manifestata in una delle seguenti forme:**
 - a) disposizione testamentaria;**
 - b) dichiarazione sottoscritta dal defunto, autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi di legge.**
 - c) dichiarazione sottoscritta dal defunto, convalidata dal rappresentante legale dell'associazione di cui al primo comma, lettera b), del precedente articolo 16 bis;**
- 6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dal coniuge o convivente o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b, primo comma, del precedente articolo 16 bis.**
- 7. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. Tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il competente ufficio comunale ove è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.**
- 8. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri, salva diversa indicazione dell'autorità sanitaria.**
- 9. In esecuzione della volontà del defunto, è consentita la dispersione delle ceneri nel territorio comunale, nei luoghi pubblici e privati e nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa in quel momento vigente, che ad oggi è esplicitata nella Legge 30 marzo 2001, n. 130 e nella Legge Regionale 31 maggio 2004, n. 29, che all'art. 4 "Luoghi di dispersione delle ceneri" recita: "1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi: a) in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri di cui all'art. 80, comma 6, dl DPR n. 285/1990; b) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi; c) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa; d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva; e) nei fiumi; f) in aree naturali appositamente individuate, nell'ambito delle aree di propria competenza, dai comuni, dalle province, dalla Regione; g) in aree private. 2 La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada). 3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro. 4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.**
- 10. Entro novanta giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento, la Giunta Comunale, con proprio atto, individua le aree di proprietà comunale, i tratti dei corsi d'acqua e gli specchi di mare dove può avvenire la dispersione delle ceneri.**

Art. 21 - Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario o nel caso di dispersione delle ceneri, è realizzato nel cimitero di Mirteto apposito spazio collettivo in cui sono riportati i dati anagrafici del defunto.
2. Ai familiari è consentito provvedere a proprie spese alla apposizione di specifica targa recante i dati anagrafici del defunto, **secondo dimensioni e tipologia stabiliti dalla giunta entro novanta giorni dall'approvazione del presente regolamento.**
3. Presso il custode del cimitero è tenuto apposito registro recante il nominativo del defunto, il luogo di dispersione delle ceneri ovvero i dati dell'eventuale affidatario.

Capo V Esumazione ed estumulazione

Art. 22 - Esumazioni

1. **Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate dal Dirigente responsabile del competente settore. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.**
2. **Qualora nel corso delle esumazioni ordinarie la mineralizzazione dei cadaveri risulti incompleta, salvo che chi vi abbia interesse disponga per la cremazione, l'inumazione deve essere protratta per ulteriori cinque anni, trasferendo i resti mortali nell'apposito campo degli inconsunti. Nel caso in cui il cimitero non disponga del campo degli inconsunti, ovvero lo stesso risulti completo e non sussista la possibilità di liberare le fosse, il Dirigente responsabile del settore può disporre il trasferimento dei resti mortali in altro cimitero comunale.**
3. **I cadaveri possono essere esumati prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria, per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Dirigente responsabile del competente settore, per trasportarli in altre sepolture o per cremarli. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.**
4. **Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:**
 - a) **nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;**
 - b) **quando trattasi di cadavere di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte ed il coordinatore sanitario dichiari che la stessa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.**
5. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, tanto le esumazioni ordinarie che quelle straordinarie, richieste da chi vi abbia interesse, non possono essere autorizzate quando la loro esecuzione possa essere pregiudizievole per l'integrità delle tombe limitrofe e, comunque, senza il preventivo parere di fattibilità rilasciato dal Responsabile delle operazioni cimiteriali.
6. **Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie sono raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in ossari/cinerari o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte secondo la normativa.**

- 7. L'inumazione delle cassetine è ammessa esclusivamente nelle sepolture private.*
- 8. Il Dirigente responsabile del competente settore, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera d), comma 1, del precedente articolo 17, o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio comunale di uno specifico avviso, può autorizzare la cremazione dei cadaveri inumati da almeno dieci anni.*
- 9. Le operazioni di esumazione debbono essere compiute fuori dall'orario di visita del cimitero e nel caso ciò non sia possibile per oggettivi impedimenti, la zona deve essere per tutta la durata delle stesse interdetta al pubblico.*

Art. 23 - Estumulazioni

- 1. Le estumulazioni, quando non si tratti di cadaveri tumulati in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere della concessione e sono regolate dal Dirigente responsabile del competente settore.*
- 2. Sono, comunque, definite ordinarie le estumulazioni dei cadaveri tumulati da almeno venti anni.*
- 3. E' vietato eseguire sui cadaveri tumulati operazioni tendenti a ridurre gli stessi entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali furono collocati nel loculo al momento della tumulazione. Il Responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Dirigente responsabile del competente settore chiunque esegua sui cadaveri operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere..*
- 4. Il Dirigente responsabile del competente settore può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro, nel rispetto delle disposizioni secondo normativa.*
- 5. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'articolo 22 .*

Capo VI Polizia dei cimiteri

Art. 24 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Comune. L'orario è reso pubblico anche mediante avvisi affissi presso ciascun Cimitero comunale
unitamente a un cartello con un numero di emergenza .
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, *preavvisato da ulteriori segnali acustici*, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
4. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al rilascio di un apposito permesso del Comune sulla base di comprovati motivi.
5. In occasione della Commemorazione dei defunti e di altre ricorrenze particolari il Comune può fissare speciali orari di apertura al pubblico dei Cimiteri. Il Comune provvede a dare ampia ed

adeguata pubblicità di detti orari speciali.

Art. 25 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, si entra a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con la natura del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni dieci quando non siano accompagnati dagli adulti.
3. Per gravi e comprovati motivi di salute il responsabile del servizio può concedere il permesso di entrare per visitare i sepolcri a mezzo di veicoli.

5. Alle uscite dei cancelli dei cimiteri urbani dovranno essere installate delle telecamere collegate con i vigili urbani per controllare qualsiasi violazione che avvenga fuori degli orari consentiti.

Art. 26 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del cimitero. Per i cortei e le operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei diretti interessati;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino ad operazioni cimiteriali da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal custode del cimitero;
 - o) esercitare qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non si sia in presenza di atti o comportamenti debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenga, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunci discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, è, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, se del caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 27 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a grande affluenza di pubblico è dato preventivo avviso al Comune.

Art. 28 - Epigrafi e ornamenti

1. Sulle sepolture possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati **in base all'art. 9-10 del presente regolamento.**
- 3. Le epigrafi sono scritte in lingua italiana. Possono essere scritte in altre lingue, purché il testo contenga anche la sua traduzione in italiano.**
- 4. Sono rimosse d'ufficio le epigrafi contenenti errori di scrittura o che siano state poste abusivamente sulle sepolture.**
4. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli o altri recipienti impropri.
5. E' consentito il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che le medesime non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
5. E' consentito il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che le medesime non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 29 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono sono tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorose le sepolture il custode del Cimitero li fa togliere o sradicare per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri ha luogo con cadenza almeno mensile la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 30 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri sono tolti d'ufficio le lapidi, i copritomba, e tutti quegli altri materiali ornamentali indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non più confacenti allo scopo per il quale sono state poste. Altresì, sono rimossi d'ufficio tutti i manufatti installati in difformità alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
2. Il **responsabile del servizio** dispone il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti quegli oggetti che fuoriescano dal perimetro delle sepolture o coprano le epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che non si addicano comunque all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. Tali misure sono adottate previa diffida indirizzata ai diretti interessati, se noti, o affissa all'Albo del

Cimitero per un mese, con invito a ripristinare lo stato di buona manutenzione e decoro delle sepolture.

4. In caso di inadempienza, i lavori sono eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, sono recuperate coattivamente a norma di legge.

TITOLO III CONCESSIONI

Capo I Tipologia e manutenzione delle sepolture

Art. 31 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso dal Comune l'uso di aree o di manufatti costruiti dallo stesso.
2. Le aree concesse per l'inumazione possono anche riguardare un sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
3. Le aree sono altresì concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'area o del manufatto concessionato, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzabili od utilizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, concessionario;
 - d) il nominativo ed i dati dei defunti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione (sepulcro ereditario o familiare);
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 32 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni sono a tempo determinato.
2. La durata delle concessioni è la seguente:
 - a) in 99 anni per le aree;
 - b) in 40 anni per gli ossarietti, le nicchie e le urne cinerarie;**
 - c) in 40 anni per i loculi costruiti dal Comune .**
4. È consentito il rinnovo della concessione di **loculi e ossari per una sola volta e per un periodo di 20 anni con pagamento della tariffa al 50%.**

5. Restano ferme le concessioni già rilasciate in uso perpetuo, fatta salva tuttavia la possibilità di revoca

nei casi disciplinati dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

6. per le concessioni di loculi e ossari di durata cinquantennale avvenuta antecedentemente all'adozione del presente regolamento è consentito per una sola volta il rinnovo di dieci anni con il pagamento della tariffa al 50%

Art. 33 - Versamento del canone di concessione

1. Il canone dovuto per il rilascio delle concessioni è corrisposto al momento della sottoscrizione dell'atto di concessione, o comunque entro i dieci giorni successivi.
2. Il pagamento del canone (maggiorato degli interessi legali) può essere rateizzato in non più di *dodici* rate mensili, da pagare presso la Tesoreria Comunale, di cui la prima da versare all'atto della sottoscrizione. Per le rate successive gli obbligati sono tenuti a prestare al Comune idonee garanzie fidejussorie.
3. La rateizzazione è concessa ai richiedenti previa compilazione di appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici di competenza

Art. 34 - Sanzioni per ritardato o omissivo versamento

1. Il mancato versamento del canone, nei termini definiti all'Art.33 comporta:
 - a) l'aumento dell'importo in misura pari al 5 per cento, qualora il versamento sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
 - b) l'aumento dell'importo in misura pari al 10 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
 - c) l'aumento dell'importo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
2. Le misure di cui al comma 1 non si cumulano.
3. Nel caso di pagamento rateizzato, gli aumenti di cui al comma 1 si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate, fatto salvo quanto previsto al comma 5.
4. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 1, il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito.

Qualora siano state prestate garanzie fidejussorie che consentano l'escussione immediata e diretta per ciascuna rata, il Comune riscuote gli importi dovuti dopo la scadenza del termine per il pagamento e non si applica la sanzione di cui al presente articolo.

Art. 35 - Sepolture private a tumulazioni pregresse

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Art. 36 - Modalità di concessione

1. La sepoltura nei manufatti costruiti dal Comune è concessa solo in presenza del **cadavere** o dei suoi resti o ceneri.
2. L'assegnazione avviene con il criterio della libera scelta, in relazione alla disponibilità dei posti.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. In ogni caso di tumulazione di ossa o ceneri in loculo od ossario già in concessione, dovrà essere pagata una tassa fissa di € 150,00 per ogni cassetta ossario od urna cineraria aggiunta.
- 5. E' ammessa l'estumulazione di un feretro, prima della scadenza della concessione, per consentire la tumulazione di un altro cadavere unitamente alle ossa o ceneri di quello estumulato, in tal caso la durata della concessione del loculo sarà di anni 40° decorrere dalla stipula del nuovo contratto ed il suo costo sarà quello segnato in tariffa, aumentato di € 150,00. A detto importo è detratta la somma spettante a titolo di rimborso di quanto a suo tempo pagato, in misura proporzionale al periodo di occupazione**
- 6. Gli interventi di cui ai precedenti comma 4 e 5 sono ammessi esclusivamente quando si tratti del coniuge, del convivente accertato, di ascendenti e discendenti e affini collaterali entro il secondo grado del defunto che occupa il loculo od ossario ovvero del titolare della concessione .**
7. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità tese ad informare il massimo numero di utenti della disponibilità di dette aree e manufatti.
8. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
9. La concessione decade qualora non si pervenga alla stipula dell'atto entro 30 giorni dalla comunicazione, con incameramento delle somme eventualmente incassate.
- 9. Saranno messi a disposizione fino ad esaurimento nei cimiteri urbani numero tre loculi e tre ossari , nella parte inferiore dello stabile, per persone decedute, che abbiano il coniuge o convivente accertato o parenti in linea retta entro il primo grado di parentela una persona con gravi e permanenti difficoltà motorie (carrozzina) . Per quanto riguarda i quadri di prevedere passaggi longitudinali idonei per le persone con difficoltà motorie.**

Art. 37 - Uso delle sepolture private per famiglie e collettività

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del fondatore del sepolcro a quelle della sua famiglia ovvero agli aventi titolo fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. La famiglia del fondatore del sepolcro è da intendersi composta dal coniuge **dal convivente accertato**, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e loro coniugi e dai collaterali, ampliata agli affini, fino al sesto grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta e loro coniugi **o convivente accertato** il diritto alla tumulazione risulta implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal fondatore del sepolcro con una apposita dichiarazione sostitutiva da presentare al Comune che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, concede il nulla osta. **In caso di morte del fondatore la decisione sull'accesso al sepolcro viene assunta dal presente in vita più prossimo e più anziano di età.**
5. I casi di "convivenza **accertata**" con i titolari della concessione sono valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.
6. L'eventuale condizione di particolare "benemeranza" acquisita nei confronti dei concessionari, è comprovata con apposita dichiarazione sostitutiva del fondatore del sepolcro depositata presso il Comune prima del decesso della persona.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al fondatore del sepolcro in uno dei modi sopraesposti.
8. Il concessionario può fare uso della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 38 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta al concessionario, per le parti da lui costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritiene di prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e il concessionario è tenuto a corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c) l'ordinaria pulizia;
 - d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

4. Qualora il concessionario non provvede per due anni al pagamento del canone, il Comune dichiara la decadenza della concessione.
5. Il Comune può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione.
6. Nel caso di inadempienza, i lavori sono eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, sono recuperate coattivamente a norma di legge.

Art. 39 - Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per la costruzione di manufatti impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto entro sei mesi dalla sottoscrizione dell'atto concessorio, pena la decadenza.
2. Per motivi da valutare dal Comune, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di tre mesi.
3. Con le modalità di cui al comma 7 dell'art. 31 del presente regolamento il Comune stabilisce un termine per la costruzione dell'opera.

Capo II Divisioni - Subentri - Rinunce

Art. 40 - Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sè e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro sei mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
7. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato esclusivamente nei confronti delle persone titolate, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi

diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

8. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

9. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 41 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza,

quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti mortali.

2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla

restituzione del deposito cauzionale ove prestato, il rimborso di una somma:

a) per concessioni perpetue, in misura pari all'80% di quanto pagato;

b) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari al 70% di quanto pagato;

c) per le altre concessioni, in misura pari al 50% di quanto da ultimo pagato.

3. La rinuncia non è soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 42 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la costruzione di manufatti, salvo

i casi di decadenza, quando:

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti mortali.

2. In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, oltre all'eventuale

restituzione del deposito cauzionale ove prestato e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

a) per concessioni perpetue, in misura pari all'80% di quanto pagato;

b) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari al 70% di quanto pagato;

c) per le altre concessioni, in misura pari al 50% di quanto da ultimo pagato.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un indennizzo per le opere

costruite, su valutazione da parte del Comune, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

4. La rinuncia non è soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 43 - Rinuncia a concessione di manufatti costruiti dal Comune

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti mortali.
2. In ogni trasferimento di feretri, cassette ossario od urne cinerarie, per cui i loculi o gli ossari/cinerari ritornano nella libera disponibilità del comune, il concessionario avrà diritto ad un rimborso del prezzo pagato, nella seguente misura:
 - a) il 50%, fino a tre anni di occupazione;
 - b) il 20%, oltre tre e fino a cinque anni di occupazione;
 - c) nessun rimborso oltre i cinque anni di occupazione ed il prezzo pagato resta a totale beneficio del comune.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Capo III Revoca - Decadenza - Estinzione

Art. 44 - Revoca

1. E' in facoltà del Comune ritornare nella piena disponibilità di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune, previo accertamento dei relativi presupposti, ed è concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico dello stesso le spese per la traslazione delle spoglie mortali dalla vecchia alla nuova sepoltura.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune deve dar tempestiva notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo pretorio e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima del giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avviene anche in assenza del concessionario.

Art. 45 - Decadenza

1. Oltre le ipotesi espressamente disciplinate dal presente regolamento, la decadenza della concessione è dichiarata:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti mortali per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione e traslazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

Art. 46 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, ceneri e resti mortali rispettivamente in campo comune, cinerario comune od ossario comune.
2. Dopodichè il Comune dispone per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 47 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto in materia di revoca.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 48 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati si avvalgono dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, **fatto salvo quanto previsto dal 2° comma.**
2. **Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione quinquennale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.**
3. L'autorizzazione **quinquennale** da rilasciarsi ai privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che possano verificarsi durante i lavori, i cui massimali sono fissati annualmente dal Comune.
4. **Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ed ogni altro materiale ornamentale e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere che comunque non modifichino i caratteri originali, è sufficiente ottenere il nulla osta dei servizi cimiteriali competenti.**
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
7. E' facoltà del comune procedere alla sospensione temporanea, ovvero alla revoca delle autorizzazioni, previa ammonizione, per reiterati comportamenti non conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 49 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal Comune.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero ordinario possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Comune.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, non è necessario presentare alcun progetto ma è sufficiente ottenere il nulla osta del servizio Cimiteriale competente.

Art. 50 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1 Nella costruzione di tombe di famiglia o ereditarie, l'impresa deve recingere, a regola d'arte,

lo spazio

assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza il permesso del Comune.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo

indicato dal servizio di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno.

Art. 51 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali

danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni e i permessi di cui al presente titolo sono subordinati, in relazione alla natura ed entità dei lavori, al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 52 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli

precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Comune. ***I mezzi debbono avere dimensione idonee alla capacità della viabilità interna al cimitero.*** La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. È vietato attivare sull'area concessa lavori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 53 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese all'interno dei Cimiteri è fissato dal Comune.

2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Comune.

Art. 54 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Comune in occasione della commemorazione dei Defunti, detta le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo

di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 55 - Vigilanza sui lavori

1. Il Comune vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il Comune accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione delle sepolture.

TITOLO X DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 56 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale addetto ai Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque acceda nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso, **corretto e di sostegno** nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso **con apposito cartellino di riconoscimento** e consono alla natura del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Art. 57 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero può essere riservata apposita zona denominata "degli Uomini Illustri" ove il Comune può disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti mortali di cittadini che si sono distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Art. 58 - Mappa

1. Il Comune tiene un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, sarà tenuto anche con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nei cimiteri e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 59 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura ed ogni modificazione o cessazione della stessa che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme (opzionale);
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) la data ed il numero, la natura e la durata della concessione;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - g) le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione o a traslazione di salme, resti mortali o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 60 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il custode del Cimitero è tenuto a redigere il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 61 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto anche con mezzi informatici.
2. Il Comune tiene annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda sono riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura.

Art. 62 - Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Comune è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Art. 63 - Efficacia ed entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano per quanto applicabili anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Per quanto non disciplinato e non in contrasto con il presente Regolamento continuano ad applicarsi le norme statali e regionali vigenti in materia.
3. Il Regolamento Locale per i Cimiteri, approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale in data 30 marzo 1951, n.77, modificato con successivo atto del Commissario Prefettizio in data 19.10.1957, n.25, e tutte le precedenti disposizioni e norme regolamentari comunali in contrasto con le norme del presente Regolamento sono abrogati.